

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 27 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 24.9.2009, l'avvocato del ricorrente ha presentato un reclamo alla convenuta, affermando che il proprio assistito aveva *"appreso con stupore di essere segnalato alla CRIF per l'asserito omesso pagamento di alcune rate del contratto di finanziamento"* n. 20001980/PF del 4.7.2008.

Il legale era dell'opinione, altresì, che l'omesso pagamento non fosse imputabile al proprio cliente in quanto *"a seguito del trasferimento da un conto all'altro [- accesi presso la banca -] di tutte le domiciliazioni bancarie, per un disguido, non era stata trasferita la domiciliazione riferita al contratto"* in discorso. Il ricorrente avrebbe *"però immediatamente provveduto a saldare tutte le rate arretrate"* versando l'importo di € 149,29 in eccesso rispetto al proprio debito residuo.

Ciò considerato, veniva rivolto un invito ad una finanziaria, a cui era anche indirizzata la lettera di reclamo, affinché si procedesse:

- alla immediata cancellazione del nominativo *"dalla CRIF, dalla centrale rischi o da qualsiasi banca dati dando atto dell'intervenuta regolarizzazione della posizione"*;
- a rimborsare € 149,29 al ricorrente.

La resistente, con nota del 23.10.2009, ha fornito riscontro alla nota del legale del 16.9.2009, nota avente il medesimo contenuto della richiamata lettera di reclamo e che si differenzia da questa unicamente per la data di redazione.

La banca ha ricostruito i fatti relativi all'addebito RID a favore della finanziaria suddetta con le seguenti modalità:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

▪ il 9.7.2008 è stata attivata la prima disposizione di addebito a favore della menzionata finanziaria con delega sul c/c n. 687399, successivamente revocata dal cliente *“tramite disposizione al Banking Center in data 16.9.2008”*;

▪ il 4.12.2008 è stato estinto il c/c n. 687399;

▪ il 9.2.2009 è stato attivato il secondo ordine di addebito a favore della suddetta finanziaria, mediante disposizione al *Banking Center*, con delega sul nuovo c/c n. 712948;

▪ a partire dal mese di marzo 2009 gli addebiti si erano susseguiti regolarmente fino all'ultima richiesta di addebito del 6.7.2009.

Nel presentare il ricorso, il legale del ricorrente ha chiesto all'Arbitro il risarcimento del danno *“da omesso pagamento di rate relative a credito al consumo con conseguente segnalazione del nominativo [del proprio assistito] ... alla CRIF. Fatto di settembre 2009”* e ha allegato due ulteriori note, oltre al reclamo e al riscontro dell'intermediario sopra citati.

Con la prima nota del 2.12.2009 (indirizzata alla sola resistente) il legale ha confermato che, in effetti, tutte le utenze furono trasferite ad eccezione di quella a favore della finanziaria *“che fu dimenticata dalla banca. Accortosi di questo a dicembre 2008, [il ricorrente si recò presso l'intermediario] per sollecitare il trasferimento dell'addebito automatico delle rate del finanziamento ... Ancora, a febbraio 2009, però il cliente riceveva dalla [finanziaria] segnalazioni di insoluti”* e, pertanto, si era ripresentato presso l'intermediario per ottenere, finalmente, il perfezionamento del trasferimento.

La banca, con nota del 29.12.2009, ha fornito riscontro al legale, confermando integralmente il contenuto della missiva del 23.10.2009 e comunicando *“che le utenze e gli addebiti RID attivi sul c/c n. 687399 sono stati effettivamente trasferiti sul c/c n. 712948, in occasione della richiesta di estinzione del c/c n. 687399 pervenuta in data 12.11.2008”*.

La resistente ha ribadito, quindi, che la disposizione di addebito RID a favore della finanziaria non poteva essere trasferita, in quanto l'ordine di addebito fu revocato il 16.9.2008. Successivamente, il 9.2.2009, il ricorrente avrebbe chiesto la nuova attivazione del servizio in discorso e gli addebiti a favore della finanziaria sarebbero stati eseguiti regolarmente, come detto, da marzo a luglio 2009.

Inoltre, la banca ha fatto presente di aver contattato la finanziaria e di aver appreso che, con il pagamento dell'ultima rata, effettuato il 6.7.2009, il finanziamento risultava estinto.

La banca ha fatto pervenire alla Segreteria Tecnica le proprie controdeduzioni con mail il 2.4.2010.

In particolare, la resistente ha premesso quanto segue:

✓ il ricorrente, con lettera del proprio avvocato del 16.9.2009, ha rivolto le sue contestazioni esclusivamente alla finanziaria, in qualità di società creditrice presso la quale l'istante aveva acceso un finanziamento da pagarsi, a mezzo domiciliazione bancaria, sul c/c n. 687399;

✓ a tale missiva è stato fornito riscontro in data 23.10.2009, nel quale veniva evidenziata la correttezza del proprio operato con puntuale ricostruzione degli eventi;

✓ successivamente, in data 2.12.2009, la parte attrice ha formulato *“richiesta di risarcimento danni da ingiustificato ritardo di pagamento”*;

✓ in data 29.12.2009, è stata ribadita la correttezza del proprio operato.

Ciò considerato, l'intermediario ha comunicato che, in data 9.2.2008, l'istante aveva attivato a favore della finanziaria una disposizione di addebito RID sul conto corrente n. 687399. Successivamente, il 16.9.2008, aveva revocato telefonicamente detta disposizione contattando il *Banking Center*. Su richiesta scritta del ricorrente, il successivo 4.12.2008 era stato estinto il menzionato rapporto di c/c ed erano stati trasferiti utenze e addebiti RID sul c/c n. 712948.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In tale occasione, l'addebito RID a favore della finanziaria non avrebbe potuto essere oggetto di trasferimento in quanto precedentemente revocato dal ricorrente, con le modalità suddette.

Il 9.2.2009, il ricorrente ha chiesto una nuova attivazione delle disposizioni di addebito a favore della finanziaria sul c/c n. 712948, *“per la quale risultano regolarmente giunte richieste di incasso da marzo 2009 alla scadenza del piano stabilito”*.

In relazione a tutto quanto sopra, la resistente ha chiesto che l'Arbitro *“voglia respingere il ricorso perché infondato”*.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in questione riguarda la valutazione della diligenza dell'intermediario nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai propri clienti e dell'eventuale sua responsabilità per inadempimento.

Infatti, nel caso di specie, pur appearing non contestato e, dunque, indubbio il fatto che la segnalazione in CRIF non sia stata direttamente effettuata dall'intermediario resistente, ma dalla finanziaria che ha erogato il prestito personale, non può tuttavia in astratto escludersi la responsabilità dell'intermediario poiché detta segnalazione sarebbe conseguita proprio per effetto della mancata esecuzione dei bonifici da parte dell'intermediario medesimo.

Come è noto, rilievo particolare merita il grado di diligenza cui è tenuto l'intermediario nell'esecuzione delle disposizioni che gli siano state impartite dal cliente. In proposito, il fatto che la diligenza che gli istituti di credito devono osservare nella prestazione dei loro servizi sia quella del *bonus argentarius* costituisce *ius receptum*, essendo stato costantemente ribadito dalla Suprema Corte soprattutto in riferimento all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti (cfr., CASS., 12 GIUGNO 2007, N. 13777, secondo cui *«ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, la banca appellata, la quale, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente espliciti»*).

Ciò premesso, deve osservarsi che, a fronte della contestazione relativa alla mancata esecuzione di disposizione RID, l'intermediario ha prodotto la registrazione telefonica con la quale il ricorrente ha revocato la disposizione in discorso il 16.9.2008.

Da questa registrazione telefonica si evince che il ricorrente ha impartito, tra l'altro, *“una disposizione di revoca permanente del bonifico ricorrente”* a favore della finanziaria sul c/c n. 687399 e che l'operatore, nel confermare la disposizione in discorso, ha fatto, altresì, presente che l'ultima operazione della specie era stata quella eseguita il 5.9.2008.

La seconda registrazione telefonica in data 9.2.2009 riguarda la riattivazione delle disposizioni di addebito sul c/c n. 712948 a favore della finanziaria a far tempo da 30/60 giorni dalla data della comunicazione telefonica; nell'occasione il ricorrente ha fatto presente di aver già pagato la rata di febbraio e di avere intenzione di pagare anche quella di marzo con altra modalità.

Risulta, a questo punto, evidente che la segnalazione in CRIF del ricorrente non può essere in alcun modo ricondotta al comportamento dell'intermediario, il quale, al contrario, appare aver correttamente eseguito le disposizioni impartite dal ricorrente – e cioè dapprima quella di revoca e successivamente quella di riattivazione del bonifico periodico a favore della finanziaria.

Né, infine, si può imputare alcunché all'intermediario per l'attività di trasferimento delle utenze e degli addebiti RID (sul c/c n. 712948) avvenuta in occasione dell'estinzione del c/c n. 687399, posto che all'epoca del fatto il bonifico periodico a favore della finanziaria era



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stato revocato e per questa elementare ragione non avrebbe potuto in alcun modo essere “trasferito” dal conto corrente estinto a quello in essere.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO